



**Comune di Montescudo – Monte  
Colombo  
Provincia di Rimini**



**Regolamento I.U.C. – TARI**

**Novità**

Le novità più significative del regolamento riguardano:

**Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa.**

Viene regolamentato al comma 4 in modo puntuale che: “ Ai sensi della Legge n. 23 del 11.03.2014 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 29/03/2013, con i quali sono stati stabiliti e resi operative le modalità di interscambio dati tra gli Enti, sono state inserite negli atti catastali la superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie, secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 e relativi allegati.”

Pertanto eventuali errori o rettifiche riguardanti le superfici iscritte agli atti catastali devono essere richieste all’Agenzia dell’Entrate e comunicati tempestivamente all’ufficio.

**Art. 8 – Esclusioni della tassa.**

Sono state integrate le lettere j e k le quali prevedono:

- j)** per le unità immobiliari classificate nelle categorie A,B,C che siano sprovviste di tutte e tre le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile e mobili;
- k)** per le unità immobiliari classificate nella categoria D che siano sprovviste di tutte e tre le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile, mobili attrezzature e macchinari.

**Al fine di riconoscere tali esenzioni**, le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione, anche attraverso accessi come disciplinato dall’art. 21 comma 3 del presente Regolamento, in assenza di quanto previsto dall’art. 21 comma 3, l’esenzione non viene riconosciuta.

**Il comma 6-bis)** che prevedeva per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientrati nella categoria dei rifiuti speciali non



**Comune di Montescudo – Monte  
Colombo  
Provincia di Rimini**



assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche, **è stato eliminato.**

Per tanto tutti i locali che rientravano in tale casistica dovranno essere dichiarati.

**Art. 14 – Riduzioni della tassa.**

Sono state eliminate le riduzioni per i non residenti con case a disposizione nel territorio comunale, adibiti ad uso gestionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente sia che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, sia per l'occupazione/utilizzo per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi.

**Art. 19 – Dichiarazione**

La dichiarazione da parte del soggetto passivo o del coobbligato deve essere presentata entro **30 giorni, come disciplinato dal comma 1 e seguenti.**

**Altre variazioni si prenda visione del regolamento.**

**Responsabile Area Finanziaria e Tributi  
Comune Montescudo – Monte Colombo  
Dott.ssa Cinzia Tiraferri**